



**CITTA' DI CASARANO**  
**Provincia di Lecce**

**Regolamento di autodisciplina Gestori della Crisi (Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014)**

*Legge 3 del 27 Gennaio 2012 e successive modifiche*

**INDICE**

**Articolo 1 – Indipendenza**

**Articolo 2 – Imparzialità**

**Articolo 3 – Neutralità**

**Articolo 4 – Integrità**

**Articolo 5 – Competenza**

**Articolo 6 – Diligenza e operosità**

**Articolo 7 – Riservatezza**

**Articolo 8 – Correttezza e lealtà**

**Articolo 1 – Indipendenza**

1. *Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.*
2. *Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità. In questo caso, le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.*
3. *Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti interessate al procedimento.*

**Articolo 2 – Imparzialità**

*Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti e le questioni attinenti alla controversia.*

**Articolo 3 – Neutralità**

*Il Gestore della crisi non deve avere nessun interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.*

**Articolo 4 – Integrità**

*E' fatto assoluto divieto al gestore della crisi percepire compensi direttamente dalle parti.*

**Articolo 5 – Competenza**

1. *Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento della normativa oggetto del presente regolamento.*

2. *Prima di accettare l'incarico, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga adeguatamente qualificato per svolgere la procedura allo stesso assegnata.*

#### **Articolo 6 – Diligenza e operosità**

*Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.*

#### **Articolo 7 – Riservatezza**

*Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.*

#### **Articolo 8 – Correttezza e lealtà**

1. *Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.*
2. *La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.*
3. *Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.*